



INSIGHT | 23 dicembre 2025

## Irrorazione aerea di prodotti fitosanitari attraverso sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

**I**l 18 dicembre 2025, è entrata in vigore la Legge 182/2025 (nota come “Decreto Semplificazioni”), che ha introdotto nuove disposizioni in tema di **agricoltura di precisione**, con l’obiettivo di apportare significativi miglioramenti nel settore agricolo, in particolare sotto il profilo tecnologico-digitale.

L’art. 6 di tale Legge introduce, infatti, nel Decreto legislativo 150/2012 istitutivo del Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (“*Decreto*”), il nuovo articolo 13-bis che prevede, in via sperimentale per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge, l’utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. UAS, *Unmanned Aircraft Systems*) per l’irrorazione aerea di terreni agricoli.

L’irrorazione aerea era sinora specificamente vietata dall’art. 13 c. 1 del Decreto, salvo specifiche autorizzazioni in deroga che venivano rilasciate per singole operazioni e a particolari condizioni (art. 13 c. 2). Anche i Regolamenti c.d. “Droni” (UE 2019/947 e 945) regolamentano in modo molto preciso e restrittivo il trasporto di merci pericolose, come i fitofarmaci o il rilascio di materiali.

Il nuovo art. 13-bis ora dispone che si potrà procedere a irrorazione aerea con UAS a condizione che

i) venga garantito il rispetto dei principi contenuti nel PAN (“Piano di azione nazionale”) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- ii) il soggetto che impiega gli UAS sia un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e specifica formazione;
- iii) sia osservata la conformità con la disciplina sull’impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e quindi i Regolamenti UE sopra citati e la regolamentazione Enac.

L’effettuazione dell’irrorazione è, poi, subordinata alla presentazione al competente Servizio fitosanitario regionale della SCIA, che indichi specificamente i tempi dell’intervento e alleggi una relazione agronomica attestante la conformità alle previsioni di cui sopra e che definisca le modalità operative dell’attività.

La sorveglianza sul rispetto delle condizioni e il monitoraggio sui risultati della sperimentazione vengono effettuati dai servizi sanitari regionali.

Quanto sopra risponde a una forte esigenza del mercato che riteneva imprescindibile compiere un passo importante verso un’agricoltura di precisione, orientata verso forme di coltivazione sempre più tecnologiche e sostenibili. Si pensi alle facilitazioni pratiche che quest’ultima porta con sé: dalla possibilità di raggiungere zone naturalisticamente più impervie all’efficientamento operativo in agricoltura, passando attraverso una riduzione dell’uso dei fitofarmaci e giungendo fino al miglioramento della produttività dei terreni difficili da raggiungere con mezzi tradizionali.

Permane, tuttavia, ancora qualche criticità operativa e applicativa che richiederà una messa a punto della regolamentazione, anche attraverso gli emanandi decreti di attuazione:

- innanzitutto, il testo impone che l’utilizzatore degli UAS sia un ‘utilizzatore professionale’ ai sensi del Decreto. In assenza di un chiarimento normativo, sembra quindi che debbano essere i piloti di droni, a doversi dotare del certificato di abilitazione all’uso di fitofarmaci, ipotesi che al momento pone senz’altro qualche complicazione operativa;
- in secondo luogo, le attività di irrorazione aerea, per caratteristiche operative, configurerebbero verosimilmente operazioni rientranti almeno nella Ca-

tegoria “Specific” (difficile immaginare, tra l’altro, che i droni utilizzati per queste operazioni possano avere un peso finale pari a o inferiore ai 25kg), se non nella Categoria “Certified”, con conseguente applicazione di obblighi stringenti, tra cui ad esempio necessità di condurre la valutazione del rischio (SORA), e di autorizzazione preventiva Enac.

La piena attuazione della nuova norma introdotta con l’art. 13-bis, dipenderà, pertanto, in larga parte non solo dall’adozione tempestiva dei decreti attuativi previsti, ma anche dalla capacità del legislatore di garantire un adeguato coordinamento con la normativa vigente in materia di UAS.

## Contatti



**Elena Felici**  
elena.felici@lcalex.it



**Martina Terenzi**  
martina.terenzi@lcalex.it



**Francesco Ziliotto**  
francesco.ziliotto@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell’assistenza legale e fiscale d’impresa, composto da oltre 300 persone.

### MILANO

Via della Moscova 18  
20121 Milano

### ROMA

Piazza del Popolo 18  
00187 Roma

### GENOVA

Via XX Settembre 31/6  
16121 Genova

### TREVISO

Via Sile 41  
31056 Roncade (TV)

### BRUXELLES

Place Poelaert 6  
1000 Bruxelles

### DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP  
Liberty House, Office 514, DIFC

[www.lcalex.it](http://www.lcalex.it)  
[info@lcalex.it](mailto:info@lcalex.it)